

Informativa 1 /2020: Istruzioni per la compilazione della richiesta Assegno Nucleo Familiare

Con la presente nota si ritiene opportuno fornire alcune indicazioni in merito alla presentazione delle domande di assegno per il nucleo familiare da parte del personale amministrato.

Il Modulo per la richiesta dell'Assegno al Nucleo Familiare per il reddito dell'anno 2020 sarà disponibile sul portale NoiPA al percorso <https://noipa.mef.gov.it/cl/web/guest/strumenti-per-l-amministrato>;

si precisa che non verranno prese in considerazione domande presentate su modelli non conformi a quelli disponibili sul portale NoiPA.

Si riepiloga di seguito la documentazione da trasmettere:

- copia di valido documento di riconoscimento di ogni dichiarante che sottoscrive la dichiarazione (nel caso dei coniugi, documento d'identità di entrambi).
- Eventuale copia della sentenza di separazione con relativa omologa, se non è stata mai presentata; **nel caso in cui sia già stata presentata** fare riferimento, nel testo della comunicazione al numero e anno di protocollo RTS già inviato via mail PEC;
- Eventuale certificazione rilasciata dalla competente ASL o da altra Struttura Pubblica prevista dalla legge, attestante l'assoluta e permanente impossibilità a dedicarsi a proficuo lavoro, oppure, in caso di minorenni, le difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie della loro età.

- Non vanno allegati documenti fiscali (Modello RedditiPF – Modello 730)

Si richiama l'attenzione circa l'obbligo di indicare tutti i redditi conseguiti, con particolare riferimento ai **redditi soggetti a tassazione separata** (Campo 511 CU 2020) e agli altri redditi, tra cui vanno computati i redditi dei fabbricati, comprensivi di **quelli relativi all'abitazione principale, che va dichiarata al lordo della deduzione** spettante per legge; i **redditi da lavoro autonomo** vanno inseriti nella casella "altri redditi".

Nel Quadro C vanno riportati i soli redditi dei componenti del *Nucleo familiare ai fini dell'ANF*. **Non vanno pertanto inseriti, ad esempio, i redditi del "convivente" in assenza di regolare contratto di convivenza o del figlio maggiorenne che produce reddito, ma che non rientra nel nucleo ai fini del beneficio.**

Non sono considerati redditi:

- l'assegno al nucleo familiare;
- le indennità di buonuscita ed altri trattamenti di fine rapporto;
- le somme aventi natura risarcitoria come le rendite infortunistiche erogate da INAIL;
- le pensioni di guerra e le indennità di accompagnamento

Si rammenta che il reddito da indicare è quello relativo all'anno d'imposta precedente rispetto al periodo di domanda (Richiesta beneficio dal 01/07/2020 – Redditi da indicare anno 2019); **è fatto obbligo al coniuge dichiarante o ex coniuge di compilare la dichiarazione sostitutiva (Quadro E).**

In ogni caso questa Ragioneria Territoriale si riserva la facoltà di effettuare controlli sulle dichiarazioni, anche mediante verifica presso l'Agenzia delle Entrate.

Anche nel caso in cui non ci siano variazioni di reddito e/o di nucleo familiare, è comunque necessario effettuare una nuova comunicazione per la rideterminazione degli ANF.

Ai fini del diritto all'assegno, il nucleo familiare può essere composto da:

- richiedente titolare dell'assegno;
- coniuge del richiedente con esclusione di quello legalmente ed effettivamente separato;
- figli di età inferiore ai 18 anni, o senza limiti di età qualora si trovino a causa di infermità fisica o mentale nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a proficuo lavoro;
- nipoti minori in linea retta a carico del dichiarante;

- fratelli, sorelle e nipoti collaterali minori del richiedente, orfani di entrambi i genitori, oppure senza limiti di età se permanentemente inabili al lavoro.

La Finanziaria per il 2007 (Legge 27 dicembre 2006 n.296) ha introdotto novità anche in merito alla composizione del nucleo familiare, con decorrenza dal 01 gennaio 2007.

L'art.1, comma 11, lett. d, ha stabilito che nel caso di nuclei familiari con più di tre figli o equiparati, di età inferiore a 26 anni compiuti, ai fini della determinazione dell'assegno è consentita l'inclusione dei figli di età superiore a 18 anni e inferiore a 21 anni purché studenti o apprendisti.

L'assegno non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente e assimilati è inferiore al 70% del reddito complessivo del nucleo familiare: questo significa che il reddito complessivo del nucleo familiare deve derivare, per almeno il 70%, dai redditi di lavoro dipendente.